

## ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Emergenza Lampedusa. Ulteriore proroga fino al 31.12.2014 della sospensione dei premi assicurativi e modalità di recupero.

Si fa seguito alle precedenti istruzioni<sup>1</sup> per comunicare che l'art. 10, comma 8, del decreto-legge n. 192/2014<sup>2</sup> ha prorogato al **31 dicembre 2014** la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, previsto dall'art. 23, comma 12-octies, della legge n. 135/2012 di conversione del decreto-legge n. 95/2012<sup>3</sup>.

Pertanto, sono stati sospesi i versamenti dei premi in scadenza dal **16 giugno 2011 al 31 dicembre 2014** per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa al 12 febbraio 2011, data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

I premi assicurativi oggetto di sospensione devono essere versati in unica soluzione entro la prima scadenza utile, vale a dire il **16 gennaio 2015**, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2014 fino alla data di effettivo versamento.

In alternativa gli interessati, qualora si trovino in situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione quanto dovuto, possono presentare istanza di rateazione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989, con applicazione degli interessi di rateazione nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza alla sede competente.

Si ricorda che per il versamento dei premi oggetto di sospensione e dei relativi interessi nel modello F24 deve essere indicato il numero di riferimento **999154**.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Agatino Cariola

<sup>1</sup> Circolari n. 39 del 15.7.2011 e n. 45 del 4.8.2011, nota prot. n. 7708 del 18.11.2011, nota prot. n. 5191 del 6.9.2012, nota prot. n. 1802 del 14.3.2013, nota prot. n. 250 del 15.1.2014.

<sup>2</sup> Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (GU n. 302 del 31.12.2014) "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in vigore dal 31.12.2014:  
"All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

<sup>3</sup> Si riporta il testo dell'art. 23, comma 12-octies, citato come da ultimo modificato:  
"In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014".